



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice Rel. Est.

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 180-
I/2024 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII, hanno domandato l'apertura della
liquidazione controllata dei propri beni. Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta
dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista avv.

il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo
della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.
Occorre osservare, preliminarmente, alla luce del disposto di cui all'art. 66 CCII, dettato in materia
di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", che i membri della
stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da
sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
Deve ritenersi che la predetta disposizione sia applicabile anche alla liquidazione controllata, sia in

ragione della collocazione tra le disposizioni di carattere generale dettate in tema di sovraindebitamento, tra cui è ricompresa anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (come si evince altresì dall'art. 65, co. 1 CCII), sia in ragione della necessità di assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore. Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano conviventi di fatto e risiedono entrambi, insieme alla figlia minorenni, presso l'abitazione condotta in locazione sita in) , ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII. Come emerge dalla relazione del gestore, peraltro, il sovraindebitamento ha almeno in parte origine comune.

Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, deve osservarsi che gli istanti non risultano attualmente svolgere attività di impresa commerciale in forma individuale, né risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale in veste di soci illimitatamente responsabili di società di persone.

Invero, come comprovato dalla documentazione in atti, in passato, ha rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile della società

Tale società, nondimeno, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.07.2014, non risultando pertanto il ricorrente assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale socio della stessa.

I ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII, avendo maturato una elevata esposizione debitoria, per circa 176.903,40 euro, derivante in misura prevalente dai finanziamenti contratti e dai debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del sig.

A fronte di tale indebitamento, i debitori non risultano proprietari di beni immobili (eccetto che la sig.ra limitatamente alla quota di 1/27 di alcuni beni meglio indicati nella relazione) e possiedono esclusivamente alcuni beni mobili registrati. Il sig. attualmente svolge attività di lavoro dipendente, percependo una retribuzione netta mensile pari a circa 1.650,00 euro, così come la sig. la quale percepisce una retribuzione mensile media netta di circa 1.630,00 euro, già gravata da una cessione del quinto.

Appare evidente, pertanto, come i ricorrenti non siano in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come rilevato altresì dal gestore della crisi. Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII. Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art.

268, comma 4, CCII. Dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, inoltre, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o seguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI). Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altresì, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione della sentenza sugli immobili e sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire la modalità di liquidazione.

I ricorrenti, nondimeno, possono essere autorizzati all'utilizzo dei veicoli di proprietà della sig.ra dei quali si servono per recarsi a lavoro.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento dei debitori, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni allegare nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.

In particolare, le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ritenute congrue dal gestore, ammontano a circa 2043,82 euro, gravando in pari quota sui ricorrenti. La quota di stipendio mensile non compresa nella liquidazione, pertanto, può essere determinata in euro 1050,00 con riferimento alla retribuzione percepita da ed in euro 1.000,00 con riferimento alla retribuzione della sig.ra

in guisa da consentire ai debitori di poter sostenere le spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare. I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili ed il datore di lavoro dei ricorrenti dovrà versare l'eccedenza rispetto a tale importo sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

P.Q.M.

declina l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

NOMINA

giudice delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC



ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. e ad esclusione dei veicoli di proprietà di , per la quale vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

FISSA

in euro 1.050,00 la quota di stipendio mensile di

non compresa nella liquidazione;

in euro 1.000,00 la quota di stipendio mensile di

non compresa nella liquidazione;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni estative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante

l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art.

269, comma 3, CCII;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato,

reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII, e purata dai dati sensibili riferibili a soggetti terzi;

Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, 16.12.2024

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE



Deposito nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Reg. 24 DIC 2024

